

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 3-2440

Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (FIMI). Utilizzo delle risorse residue annualità 2014-2018. Applicazione del D.M. del 23 giugno 2020 e integrazione alla D.G.R. n. 4-8049 del 12 dicembre 2018.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI);

con Decreto interministeriale 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, sono stati individuati i criteri per il riparto delle risorse disponibili, i criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso ai contributi e il loro dimensionamento e le priorità nella concessione dei contributi ai beneficiari;

con Decreto interministeriale 30 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, è stato effettuato il riparto delle risorse disponibili annualità 2016 e sono stati revisionati i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate;

il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto interministeriale 30 marzo 2016 prevede che le Regioni individuino i Comuni ad alta tensione abitativa (Comuni ATA) di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 9 del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014, i Comuni ad alto disagio abitativo e i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti individuati dalle programmazioni regionali;

con deliberazioni n. 16-362 del 29 settembre 2014, n. 36-1750 del 13 luglio 2015, n. 64-4429 del 19 dicembre 2016, n. 70-6175 del 15 dicembre 2017, n. 4-8049 del 12 dicembre 2018 la Giunta regionale, in adesione ai criteri dei decreti interministeriali 14 maggio 2014 e 30 marzo 2016, ha ripartito le risorse assegnate dallo Stato e stabilito i criteri di utilizzo e di rendicontazione;

in particolare relativamente alle risorse FIMI assegnate alla Regione Piemonte per le annualità 2014, 2015 e 2016 i provvedimenti regionali hanno stabilito criteri di ripartizione delle risorse ai Comuni in acconto e per saldi successivi, sulla base di rendicontazione della spesa, mentre le annualità 2017 e 2018 sono state trasferite ai Comuni, rispettivamente al 100% e al 50% delle risorse statali assegnate;

ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del FIMI all'incremento del Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiesto alla Regioni di quantificare le risorse non spese del FIMI, e ha stabilito, con il D.M. 31 maggio 2019 (pubblicato in GU n. 166 del 17 luglio 2019), che fossero riallocabili sul Fondo sostegno locazione le risorse dei riparti 2014-2018 *“non utilizzate dai Comuni, al netto delle procedure in corso, alla data del 30 giugno 2019”* quantificate dalla Regione Piemonte in euro 2.859.230,87 come risultante dalla tabella allegata al predetto Decreto, e corrispondenti al secondo 50% dell'annualità 2018;

con deliberazione n. 6-1164 del 27 marzo 2020 la Giunta regionale, avvalendosi della facoltà su citata, ha disposto l'utilizzo delle risorse FIMI annualità 2018 di cui al D.M. 31 maggio 2019 pari a euro 2.859.230,87, a integrazione del Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione 2019.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dal Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare risulta quanto segue:

è stata effettuata una specifica ricognizione con i Comuni interessati, avviata con nota prot. 24173 del 27 luglio 2020, per verificare l'esito delle procedure in corso alla data del 30 giugno 2019 comunicate attraverso l'applicativo informatico EPICO, - individuato dalle più sopra richiamate deliberazioni e in ultimo dalla D.G.R. n. 4-8049 del 12 dicembre 2018 di disciplina del FIMI quale fonte ufficiale per il controllo dell'attuazione delle misura;

dall'esito della ricognizione, ancora in corso per le difficoltà operative dei Comuni piemontesi in emergenza Covid-19, sta emergendo il dato delle somme non utilizzate a valere sulle annualità FIMI 2014 - 2018 per acclarata carenza di domanda o per impossibilità di erogazione del contributo per l'indisponibilità dei proprietari ad accedere ai benefici collegati alla proroga degli sfratti o alla stipula di un contratto di locazione con i nuclei familiari morosi incolpevoli;

il Decreto Interministeriale 23 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 6 agosto 2020 in materia di FIMI annualità 2020, nel dare atto delle proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per affrontare le gravi conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid-19, prevede all'art.1, comma 2, che:

“la platea dei beneficiari del Fondo [FIMI] è ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.”;

la formulazione letterale delle disposizioni di cui al D.M. 23 giugno 2020 si riferisce alle sole risorse FIMI annualità 2020, che Regione Piemonte ha già programmato a integrazione del FSL 2020, come consentito dalla normativa, con la D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020;

il Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare ha riferito, con nota prot. 36469 del 9 novembre 2020 alla competente Direzione Generale per la condizione abitativa del MIT, la difficoltà dei Comuni a spendere la totalità delle somme assegnate nelle annualità pregresse 2014-2018 del FIMI, ritenendo di poter estendere quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 23 giugno 2020, anche a tali risorse;

con nota prot. 12375 del 18 novembre 2020 la Direzione Generale per la condizione abitativa del MIT, nel permanere di un contesto sanitario emergenziale, ha condiviso l'orientamento espresso da Regione Piemonte nella sopracitata nota;

sussistono pertanto le condizioni per poter applicare quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del DM 23 giugno 2020, anche alle risorse assegnate nelle annualità pregresse 2014-2018 del FIMI.

Ritenuto opportuno integrare i criteri FIMI di cui alla D.G.R. n. 4-8049 del 12 dicembre 2018, consentendo ai Comuni che ancora hanno disponibilità sulle somme relative alle annualità 2014-2018 già ripartite con le DD.G.R. n. 16-362 del 29 settembre 2014, n. 36-1750 del 13 luglio 2015, n. 64-4429 del 19 dicembre 2016, n. 70-6175 del 15 dicembre 2017, n. 4-8049 del 12 dicembre 2018 di poter accogliere le richieste anche della nuova platea di beneficiari individuata all'art. 1, comma 2, del D.M. 23 giugno 2020.

Ritenuto infine confermare le disposizioni previste dalla D.G.R. n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 in ordine alla verifica e controllo di efficacia dell'intervento e all'utilizzo dell'applicativo informatico EPICO, disponibile on-line su Sistema Piemonte previo accreditamento precisando che:

- i dati relativi alle domande presentate dai richiedenti al Comune devono essere inserite dal Comune stesso sull'applicativo informatico EPICO al termine dell'istruttoria (stato domanda: bozza) ed essere convalidati al momento della liquidazione del contributo (stato domanda: convalidata);
- la banca dati EPICO costituisce fonte ufficiale da parte della Regione per il controllo dell'attuazione della misura e l'acquisizione dei dati per il riparto delle risorse disponibili.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di stabilire per le somme non utilizzate nei riparti 2014 – 2018 del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli di cui alle DD.G.R. n. 16-362 del 29 settembre 2014, n. 36-1750 del 13 luglio 2015, n. 64-4429 del 19 dicembre 2016, n. 70-6175 del 15 dicembre 2017, n. 4-8049 del 12 dicembre 2018 l'applicazione dei requisiti aggiuntivi per l'accesso ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 2 del D.L. 30.06. 2020;

2. di integrare i criteri di assegnazione delle risorse FIMI 2014 – 2018 di cui alla D.G.R. n. 4-8049 del 12 dicembre 2018 prevedendo che la platea dei beneficiari del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli comprenda anche i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

3. di confermare le disposizioni previste dalla D.G.R. n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 in ordine alla verifica e controllo di efficacia dell'intervento e all'utilizzo dell'applicativo informatico EPICO, disponibile on-line su Sistema Piemonte previo accreditamento, precisando che:

- i dati relativi alle domande presentate dai richiedenti al Comune devono essere inserite dal Comune stesso sull'applicativo informatico EPICO al termine dell'istruttoria (stato domanda: bozza) ed essere convalidati al momento della liquidazione del contributo (stato domanda: convalidata);

- la banca dati EPICO costituisce fonte ufficiale da parte della Regione per il controllo dell'attuazione della misura e l'acquisizione dei dati per il riparto delle risorse disponibili;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gironi dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al

Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione e previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)